



CITTÀ DI SUSA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 1 DEL 03/01/2023

OGGETTO:

**ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA
IN PIAZZA ODDONE FR. ISOLA ECOLOGICA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(dott. Marco Massavelli)

Visto che in Piazza Oddone, di fronte all'isola ecologica già presente, verrà posizionata una nuova isola ecologica con destinazione specifica;

Considerato che dovendo garantire il libero utilizzo di tale area è necessario impedire la sosta nei pressi della nuova installazione;

Ritenuto pertanto di dover provvedere per motivi di sicurezza della circolazione stradale, alla istituzione di un nuovo divieto di sosta con rimozione forzata, ove verrà posizionata la nuova area ecologica;

Visti gli artt. 5, 6, e 7, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. del 28 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada);

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati,

L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE, CON RIMOZIONE FORZATA, in Piazza Oddone, fr. isola ecologica già esistente, lato destro della carreggiata stradale, a partire dall'angolo della recinzione del palazzo ASL e fino al fondo della strada.

DISPONE

La presente Ordinanza entrerà in vigore successivamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Online del Comune e con l'installazione della prescritta segnaletica stradale, in conformità alle vigenti disposizioni normative del D.Lgs. n. 285/92, Codice della Strada, a cura del preposto personale comunale.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza e farla osservare.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia, cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 285/92, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, applicando ai contravventori le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro trenta giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Piemonte.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente